



# Ministero dei Trasporti

## DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 47875/usc

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della erogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 14 novembre 2005, integrata in data 3 gennaio 2006, presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, tesa ad ottenere l'omologazione del sistema denominato "ASPI-VL/04" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 106, reso nell'adunanza del 6 luglio 2006, trasmesso a questo Ufficio in data 4 ottobre 2006, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema con le raccomandazioni che per quanto attiene alla funzionalità dei dati gestiti dallo stesso (riprese ,confronto con liste autorizzate, trasmissione, archiviazione delle sole riprese di infrazione) siano adottati meccanismi di protezione e tutela dei dati personali con l'adozione di tecniche di crittografia; che sia prevista una opportuna fase di validazione del sistema al fine di confrontare le procedure software del sistema con le procedure organizzative del gestore e dell'autorità che accerta le infrazioni; che i sostegni e i componenti previsti siano installati conformemente al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni; che siano rispettate le norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; che siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego.

## **D E C R E T A**

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "ASPI-VL/04" della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare, e della irrogazione delle relative sanzioni, con le prescrizioni che per quanto attiene alla funzionalità dei dati gestiti dal sistema (riprese ,confronto con liste autorizzate, trasmissione, archiviazione delle sole riprese di infrazione) siano adottati meccanismi di protezione e tutela dei dati personali con l'adozione di tecniche di crittografia, e che sia prevista una opportuna fase di validazione del sistema al fine di confrontare le procedure software del sistema con le procedure organizzative del gestore e dell'autorità che accerta le infrazioni.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi di transito; che il sistema sia installato nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione ; e siano inoltre sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego.

Art. 3 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Società Autostrade per l'Italia S.p.A. .

Art. 4 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 31.10.06

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )